

Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 2004¹,
decreta:

I

La legge federale del 24 gennaio 1991² sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 15 rubrica e cpv. 1 primo periodo

Costruzione e controllo di impianti ed installazioni

¹ I detentori di impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, di installazioni di deposito e di impianti per il trattamento tecnico di concime di fattoria, come pure di sili per foraggi grezzi provvedono affinché la loro costruzione, il loro impiego, la loro manutenzione e la loro riparazione avvengano a regola d'arte.
...

Art. 19 cpv. 2

² La costruzione e la modificazione di edifici e impianti come pure l'esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili nei settori particolarmente minacciati necessitano di un'autorizzazione cantonale qualora costituiscano un potenziale pericolo per le acque.

Art. 22 **Eigenze generali**

¹ I detentori di impianti contenenti liquidi inquinanti devono provvedere affinché le opere e le apparecchiature necessarie alla protezione delle acque vengano realizzate e regolarmente controllate e che il loro esercizio e la loro manutenzione siano ineccepibili.

² Nel caso degli impianti di deposito e delle piazzole di travaso vanno evitate le fughe di liquidi, di cui devono inoltre essere garantite la facile scoperta e la ritenuta.

³ La costruzione, la modificazione, il controllo, il riempimento, la manutenzione, lo svuotamento e la messa fuori servizio degli impianti contenenti liquidi inquinanti

¹ FF 2005 835

² RS 814.20

possono essere effettuati solo da persone che, in virtù della loro formazione, del loro equipaggiamento e della loro esperienza, sono in grado di garantirne la conformità allo stato della tecnica.

⁴ Chi fabbrica elementi d'impianto deve verificarne la conformità allo stato della tecnica e documentare i risultati di tale verifica.

⁵ Se vengono costruiti, modificati o messi fuori servizio impianti di deposito contenenti liquidi inquinanti, i detentori devono segnalarlo al Cantone secondo le prescrizioni di quest'ultimo.

⁶ I detentori di un impianto contenente liquidi inquinanti o le persone incaricate del suo esercizio o della sua manutenzione segnalano immediatamente alla polizia di protezione delle acque ogni fuoriuscita di liquidi. Inoltre, mettono spontaneamente in atto tutte le misure che si possono ragionevolmente pretendere per combattere i rischi d'inquinamento delle acque.

⁷ I capoversi da 2 a 5 non si applicano agli impianti non pericolosi per le acque o con un esiguo potenziale di pericolo.

Art. 23 e 26

Abrogati

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.